

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 331

21° anno

28 novembre 1978

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommaire

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2750/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'ammontare forfettario per l'olio d'oliva non trattato, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 2752/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che introduce, per la campagna 1978/1979, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 2753/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce, per la campagna 1978/1979, le norme generali relative all'aiuto alla produzione di olio d'oliva 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva 13
- Regolamento (CEE) n. 2755/78 della Commissione, del 27 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 14
- Regolamento (CEE) n. 2756/78 della Commissione, del 27 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 16
- Regolamento (CEE) n. 2757/78 della Commissione, del 27 novembre 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 18
- Regolamento (CEE) n. 2758/78 della Commissione, del 27 novembre 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali . . . 22

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 2759/78 della Commissione, del 27 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 24

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

78/976/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 novembre 1978, concernente l'applicazione provvisoria alla Dominica, dopo l'accessione all'indipendenza, del regime previsto dalla decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea 25**

78/977/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 novembre 1978, relativa alla sostituzione di un membro titolare del comitato del Fondo sociale europeo 27**

78/978/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 novembre 1978, relativo alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 28**

78/979/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 novembre 1978, relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione professionale 29**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2749/78 DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 1978
relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78 ⁽⁴⁾, ha istituito un regime comune di scambi di grassi con i paesi terzi; che questo regime prevede, per l'olio d'oliva, le olive destinate alla produzione di olio, talune sanse d'oliva e altri residui, un sistema di prelievi all'importazione e, per gli altri prodotti, l'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che i dazi doganali che gli Stati membri applicano nei confronti della Grecia sono determinati nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia;

considerando che il protocollo n. 12 allegato al citato accordo prevede che, qualora per l'olio d'oliva e le olive vengano fissati dei prelievi, la Grecia benefici del sistema che gli Stati membri applicano fra di loro, ancor prima di procedere all'armonizzazione delle politiche agricole della Comunità e della Grecia;

considerando che la regolamentazione di prezzi istituita dal regolamento n. 136/66/CEE non si estende alla Grecia; che possono quindi verificarsi disparità tra il prezzo sul mercato ellenico e il prezzo della Comunità; che queste disparità devono essere soppresse, conformemente ai principi del sistema dei prelievi, con un prelievo calcolato secondo le norme

in genere applicate nel quadro della politica agricola comune, prima della fissazione dei prezzi comuni, agli scambi tra gli Stati membri;

considerando che, dal momento che la Grecia non è tenuta ad applicare all'olio d'oliva e alle olive in provenienza dai paesi terzi il sistema dei prelievi istituito dalla Comunità, l'applicazione del prelievo speciale in oggetto alle esportazioni della Grecia nella Comunità che non riguardano prodotti totalmente ottenuti in Grecia potrebbe provocare notevoli sviamenti di traffico; che l'applicazione del prelievo speciale dev'essere quindi limitata ai prodotti ottenuti totalmente in Grecia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2844/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2361/77 ⁽⁶⁾, ha derogato al sistema di fissazione del prelievo speciale per le importazioni dalla Grecia, prevedendo la determinazione del prelievo nell'ambito di una procedura di gara;

considerando che le difficoltà di valutazione dell'effettiva situazione del mercato ellenico che hanno motivato l'adozione di questo regime particolare rischiano di ripresentarsi in futuro; che occorre quindi prevedere la possibilità di applicare nuovamente questo regime, previa sospensione dell'applicazione del sistema originario di fissazione del prelievo;

considerando che gli scambi con la Grecia di olive e sanse di olive e di altri residui sono di modesta importanza rispetto a quelli degli oli d'oliva; che per snellire le procedure amministrative occorre limitare l'applicazione del regime di fissazione del prelievo

⁽¹⁾ GU n. C 235 del 5. 10. 1978, pag. 3.

⁽²⁾ Parere dato il 17 novembre 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 2.

mediante gara alle importazioni di olio d'oliva; che nel medesimo intento occorre prevedere la possibilità di esentare dall'applicazione del suddetto regime le importazioni di olio d'oliva che non incidono sull'evoluzione del commercio di questo prodotto;

considerando che il regime previsto nel presente regolamento per le importazioni e le esportazioni di olio d'oliva e di olive potrebbe in certi casi provocare perturbazioni sul mercato della Comunità; che occorre pertanto prevedere delle misure che consentano di ovviare a questo stato di cose;

considerando che l'instaurazione del regime suindicato consente di eliminare ogni altro ostacolo agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che, nel rispetto degli impegni risultanti dall'accordo di associazione, talune disposizioni del regolamento n. 136/66/CEE possono applicarsi agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che occorre abrogare il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli scambi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, in appresso denominato « regolamento di base », tra la Comunità e la Grecia, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.

Articolo 2

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del regolamento di base, esclusi i prodotti compresi nelle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II della tariffa doganale comune, nonché i prodotti compresi nella sottovoce 23.04 A I, gli Stati membri applicano negli scambi tra la Comunità e la Grecia i dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, in appresso denominato « accordo ».

Articolo 3

1. All'atto dell'importazione di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, ottenuto totalmente in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, viene riscosso un prelievo il cui importo è pari alla diffe-

renza, diminuita di un importo forfettario, tra il prezzo di entrata, fissato in conformità degli articoli 4, 9 e 10 del regolamento di base, e un prezzo franco frontiera.

2. Il prezzo franco frontiera, calcolato per il luogo di transito di frontiera della Comunità stabilito in conformità dell'articolo 9 del regolamento di base, è determinato tenendo conto delle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato ellenico; i così sono adeguati in funzione delle eventuali disparità esistenti riguardo alla denominazione o alla qualità per la quale è stato fissato il prezzo di entrata.

3. Il livello dell'importo forfettario è stabilito per ciascuna campagna dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; la Grecia è consultata in via preliminare sul livello di detto importo.

4. Il prelievo è fissato dalla Commissione.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate in conformità della procedura prevista all'articolo 38 del regolamento di base.

Articolo 4

1. All'atto dell'importazione di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, ottenuti totalmente in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, viene riscosso un prelievo corrispondente al prelievo applicabile alla quantità, che può essere fissata forfettariamente, di olio d'oliva necessario per la loro produzione.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate in conformità della procedura prevista all'articolo 38 del regolamento di base.

Articolo 5

1. Qualora le offerte sul mercato ellenico di olio d'oliva non trattato non consentano di determinare l'effettiva tendenza di questo mercato, il prelievo all'importazione dei prodotti di cui agli articoli 3 e 4 è fissato mediante gara.

2. La Commissione fissa periodicamente il tasso del prelievo minimo tenendo conto specialmente dei tassi dei prelievi indicati dagli offerenti. Viene dichiarato aggiudicatario l'offerente che ha indicato un tasso di prelievo pari o superiore al tasso minimo; egli è obbligato ad importare la quantità indicata nella sua domanda al tasso di prelievo da lui proposto.

3. Tuttavia, le importazioni concernenti quantitativi che non influiscono sulla situazione del mercato non

⁽¹⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

sono soggette al regime di gara di cui sopra. In tal caso il prelievo da riscuotere è l'ultimo prelievo minimo fissato prima dell'importazione.

4. Nel caso in cui l'evoluzione del mercato ellenico differisca a seconda delle presentazioni di olio d'oliva non trattato, possono essere stabiliti prelievi minimi diversi per le presentazioni in oggetto.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate in conformità della procedura prevista all'articolo 38 del regolamento di base.

Articolo 6

1. All'atto delle importazioni di olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II della tariffa doganale comune, raccolte in Grecia e trasportate direttamente da questo paese nella Comunità, viene riscosso un prelievo calcolato sulla base del prelievo applicabile all'olio d'oliva a norma dell'articolo 3, secondo il tenore di olio del prodotto importato.

2. All'atto dell'importazione dei prodotti compresi nelle sottovoci 23.04 A II e 15.17 B I della tariffa doganale comune, ottenuti totalmente in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, viene riscosso un prelievo calcolato sulla base del prelievo applicabile all'olio d'oliva di cui all'articolo 3, secondo il tenore di olio del prodotto importato.

3. Quando si applica l'articolo 5, viene riscosso, all'importazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, un prelievo che tiene conto del prelievo minimo applicabile alla quantità di olio d'oliva contenuta in tali prodotti.

4. La Commissione fissa periodicamente i prelievi di cui al presente articolo.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla determinazione del tenore di olio, che può essere fissato forfettariamente, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento di base.

Articolo 7

1. Se il mercato comunitario dell'olio d'oliva subisce o rischia di subire gravi perturbazioni a causa :

— delle importazioni di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), del regolamento di base, totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, in particolare se gli organismi d'intervento sono

indotti, a causa di dette importazioni, a procedere a rilevanti acquisti di olio d'oliva in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, ovvero

— delle esportazioni di olio d'oliva verso la Grecia, in particolare se, a causa di dette esportazioni, il prezzo di mercato dell'olio d'oliva rischia di superare o supera sensibilmente il livello del prezzo rappresentativo di mercato, o se a causa di queste esportazioni viene deciso di procedere allo smercio delle scorte regolatrici,

possono essere applicate misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

2. Qualsiasi decisione presa in virtù del paragrafo 1 è comunicata alla Grecia.

3. La natura delle misure che possono essere adottate nonché le condizioni d'applicazione del presente articolo sono stabilite, previa consultazione della Grecia, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 8

Fatti salvi gli articoli 7, 9 e 10 negli scambi con la Grecia, sono incompatibili con l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento :

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente diversi da quelli previsti dal presente regolamento ;
— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente ;
— il ricorso all'articolo 41 dell'accordo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), del regolamento di base, esclusi quelli compresi nelle sottovoci 07.02 A e ex 07.04 B della tariffa doganale comune.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni dell'accordo, si applicano i seguenti articoli del regolamento di base nonché le misure adottate per la loro applicazione : articoli 18, 19, 20 e 20 bis, articolo 27, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 5, articoli 28, 35 e 41, paragrafo 1.

Articolo 10

Nel caso in cui i prodotti importati nella Comunità non siano ottenuti totalmente in Grecia o non vengano trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, si applicano, a secondo dei prodotti, gli articoli 14, 15, 16, 17 e 20 ter del regolamento di base, fatte salve le disposizioni dell'accordo.

Articolo 11

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, previa consultazione della Grecia, modificare l'elenco dei prodotti ai quali si applica il presente regolamento o adottare qualsiasi misura derogatoria per tener conto delle condizioni particolari in cui potrebbero trovarsi detti prodotti.

Articolo 12

Il regolamento n. 162/66/CEE è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

REGOLAMENTO (CEE) N. 2750/78 DEL CONSIGLIO**del 23 novembre 1978****relativo all'ammontare forfettario per l'olio d'oliva non trattato, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, anticipando l'armonizzazione delle politiche agricole, è opportuno assicurare lo sviluppo degli scambi di olio d'oliva tra la Comunità e la Grecia, tenuto conto delle disponibilità di olio d'oliva sul mercato ellenico e su quello della Comunità, nonché delle possibilità di smaltimento di detto prodotto ;

considerando che l'ammontare forfettario deve essere determinato tenendo conto, da un lato, del volume attuale degli scambi tra la Comunità e la Grecia e, dall'altro, delle prospettive di evoluzione di questi due mercati ;

considerando che l'ammontare forfettario deve essere fissato ad un livello sufficiente per assicurare agli oli greci una posizione preferenziale sul mercato della Comunità rispetto agli oli dei paesi terzi ; che, tuttavia, detto ammontare deve essere fissato ad un livello tale da non pregiudicare il conseguimento del prezzo rappresentativo di mercato per la produzione comunitaria ;

considerando che l'ammontare forfettario, fissato per le campagne durante le quali i prezzi sul mercato ellenico hanno consentito l'esportazione di olio dalla Grecia verso la Comunità, ha assicurato tale preferenza, senza peraltro creare difficoltà per lo smercio della produzione comunitaria ; che occorre pertanto mantenere detto ammontare per la campagna 1978/1979 ;

considerando che si è proceduto alla consultazione della Grecia, prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2749/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1978/1979 l'ammontare forfettario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2749/78 è fissato a 0,5 unità di conto per 100 chilogrammi di prodotto importato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. ERTL

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2751/78 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1978

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16 del regolamento n. 136/66/CEE e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2749/78 prevedono, in determinate condizioni, la fissazione dei prelievi all'importazione di olio di oliva nel quadro di una procedura di gara;

considerando che per consentire l'applicazione di questo regime occorre che gli offerenti presentino una domanda di titolo d'importazione indicando, in particolare, il prelievo che essi s'impegnano a pagare all'atto dell'importazione; che, nell'intento di garantire l'osservanza degli obblighi risultanti dalla presentazione delle domande, occorre prevedere la costituzione di un deposito cauzionale speciale;

considerando che, per garantire che il prelievo minimo sia fissato ad un livello il più vicino possibile al livello risultante dall'effettiva tendenza dei mercati, occorre definire gli elementi da prendere in considerazione all'atto della fissazione di detto prelievo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Non appena risulteranno soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE o dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2749/78, la Commissione decide di avvalersi della procedura di gara descritta nell'articolo corrispondente per gli oli d'oliva delle sottovoci 15.07 A I e 15.07 A II della tariffa doganale comune.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.⁽³⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.La decisione della Commissione è pubblicata senza indugio nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Quando la Commissione decide di applicare l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, o l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2749/78, essa pubblica senza indugio la sua decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 2

Gli offerenti presentano una domanda di titolo d'importazione agli organismi competenti degli Stati membri e costituiscono nel contempo un deposito cauzionale speciale d'importo da determinarsi.

Le domande possono essere presentate soltanto alle date fissate dalla Commissione.

La domanda di titolo d'importazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale debbono essere indicati:

- a) la quantità del prodotto oggetto della domanda e, in casi di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, la presentazione per la quale è stata fatta la domanda,
- b) il tasso del prelievo lordo per 100 chilogrammi di prodotto che il richiedente s'impegna a pagare all'atto dell'importazione.

Articolo 3

La Commissione fissa il tasso del prelievo minimo lordo in unità di conto/100 kg per ciascuno dei prodotti interessati in base ad un esame della situazione:

- del mercato mondiale e greco, secondo il caso, da una parte, e
- del mercato comunitario, dall'altra,

nonché i tassi dei prelievi lordi indicati dagli offerenti.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

REGOLAMENTO (CEE) N. 2752/78 DEL CONSIGLIO**del 23 novembre 1978****che introduce, per la campagna 1978/1979, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, l'aiuto è concesso agli olivicoltori soci di un'associazione riconosciuta in applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽³⁾, in funzione della quantità di olio effettivamente prodotto, mentre per gli altri olivicoltori l'aiuto è concesso forfettariamente;

considerando che, a causa dei tempi di attuazione del sistema previsto dal regolamento (CEE) n. 1360/78, il riconoscimento delle associazioni di olivicoltori non sarà possibile nei prossimi mesi;

considerando che, onde evitare che tale ritardo rechi pregiudizio ai produttori che hanno compiuto sforzi per associarsi, occorre predisporre, per la campagna 1978/1979, adeguate misure di deroga;

considerando che, a tal fine, è opportuno prevedere, per detta campagna, la possibilità di istituire organizzazioni di produttori di olio d'oliva che offrano garanzie sufficienti per quanto riguarda l'attuazione di determinate operazioni connesse con l'applicazione del suddetto regime di aiuto; che è inoltre opportuno estendere a tali organizzazioni talune disposizioni del regolamento n. 136/66/CEE, relativo alle associazioni di produttori;

considerando che, per consentire alle organizzazioni in questione di assolvere i compiti loro affidati, è opportuno che esse possano trattenere una determinata percentuale dell'aiuto da destinare ai loro soci,

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, durante la campagna 1978/1979 l'aiuto alla produzione è anche concesso, in base alla quantità d'olio d'oliva prodotto, agli olivicoltori che sono membri di un'organizzazione di produttori d'olive e d'olio, costituita anteriormente al 31 dicembre 1978 e che soddisfi alle condizioni elencate al paragrafo 2.

2. Le organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

- essere composte conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1360/78;
- essere in grado di verificare la produzione di olive e di olio di una percentuale dei propri soci da determinarsi; qualora esse dispongano di un frantoio, essere in grado di verificare la produzione totale di detto frantoio;
- essere abilitate a presentare una domanda di aiuto alla produzione per tutti gli olivicoltori aderenti;
- essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare a ciascun socio la rispettiva quota;
- avere un numero minimo di soci o ottenere un volume minimo di produzione di olio d'oliva;
- escludere, per l'insieme delle loro attività, qualsiasi discriminazione tra i produttori che possono divenire soci, fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

3. Non oltre il 10 gennaio 1979 gli interessati presentano alle autorità competenti dello Stato membro in questione una domanda ai fini della verifica dell'osservanza delle condizioni elencate al paragrafo 2.

Lo stato membro:

- delibera sulla domanda entro un mese a decorrere dal deposito della medesima;
- comunica, entro un termine di 15 giorni, la sua decisione alla Commissione ed agli interessati.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 2

1. Le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 1 possono trattenere una percentuale da determinarsi dell'importo dell'aiuto alla produzione loro versato. Detta percentuale è destinata a coprire le spese occasionate dalle operazioni di verifica della produzione dei soci.

2. Le modalità di applicazione di cui al paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 3

L'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE si applicano anche alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

REGOLAMENTO (CEE) N. 2753/78 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1978

che stabilisce, per la campagna 1978/1979, le norme generali relative all'aiuto alla produzione di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, prima frase, e l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva; che, per la campagna 1978/1979, l'aiuto è concesso, in funzione della quantità di olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori soci delle organizzazioni di cui al regolamento (CEE) n. 2752/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che introduce, per la campagna 1978/1979, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽³⁾, mentre agli altri olivicoltori l'aiuto è concesso in funzione del numero, del potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese fissate forfaitariamente e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte;

considerando che, in mancanza di uno schedario oleicolo, non è possibile definire il potenziale produttivo degli olivi; che occorre pertanto, in attesa della costituzione di tale schedario, calcolare l'aiuto per gli olivicoltori non associati in funzione delle rese medie degli olivi;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto, occorre determinare i tipi di olio d'oliva per i quali l'aiuto è concesso;

considerando che detto aiuto riveste notevole interesse per i produttori di olio e costituisce un onere finanziario per la Comunità; che, onde garantire che l'aiuto venga concesso soltanto per l'olio che può beneficiarne, occorre prevedere un regime di controllo amministrativo adeguato;

considerando che, per effettuare il predetto controllo, occorre fondarsi in primo luogo su un sistema di denunce di coltivazione;

considerando che, per facilitare il controllo del diritto all'aiuto dei soci delle organizzazioni di produttori, è opportuno disporre che queste ultime presentino una denuncia di coltivazione unica per tutti i soci, previa verifica dei dati relativi alle loro aziende; che allo stesso scopo, è necessario prevedere l'obbligo per le organizzazioni di verificare anche la raccolta e la triturazione delle olive prodotte da almeno una parte dei soci e di presentare, in linea generale, una domanda di aiuto unica per quei soci che hanno prodotto olio durante un periodo determinato;

considerando che, per controllare il diritto all'aiuto dei soci delle organizzazioni di produttori, occorre fondarsi anche sulla contabilità di magazzino dei frantoi;

considerando che, per semplificare l'applicazione del regime di aiuto per l'olio di sansa, è opportuno prevedere che il quantitativo di tale olio, ammissibile al beneficio dell'aiuto, venga determinato in linea generale, sulla base della produzione dell'olio di pressione;

considerando che, data la necessità che le organizzazioni di produttori verifichino la produzione di almeno una parte dei soci, occorre prevedere la possibilità di versare a tali organizzazioni anticipi sull'aiuto sin dalla presentazione della domanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1978/1979 si applicano, per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, le norme generali definite negli articoli che seguono.

Articolo 2

L'aiuto alla produzione è concesso per l'olio d'oliva conforme alla definizione figurante al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e per quello conforme alla definizione figurante al punto 4 del medesimo allegato.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.⁽³⁾ Vedi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

1. Ogni olivicoltore presenta, entro una data da determinare, una denuncia di coltivazione contenente :

- informazioni relative agli olivi coltivati e alla loro localizzazione,
- una dichiarazione che, per la campagna in corso, ha proceduto alla raccolta delle olive,
- l'indicazione della destinazione delle olive.

Nel caso di olivicoltori, soci di un'organizzazione di produttori di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2752/78, quest'ultima presenta una denuncia di coltivazione unica per tutti i soci, previo controllo delle indicazioni fornite da ciascuno di essi, contemporaneamente alla domanda di aiuto di cui all'articolo 4.

2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per olivicoltore qualsiasi produttore di olive destinate alla produzione di olio.

Articolo 4

L'aiuto alla produzione è concesso su domanda presentata da ciascun interessato nello Stato membro nel quale l'olio è stato prodotto.

Nel caso di olivicoltori che non siano soci di un'organizzazione di produttori, la denuncia di coltivazione presentata da ciascuno di essi ha efficacia di domanda di aiuto.

Nel caso di olivicoltori, che siano soci di un'organizzazione di produttori, quest'ultima presenta mensilmente una domanda di aiuto unica per tutti i soci che hanno ultimato la loro produzione di olio nel corso del mese precedente. Tuttavia, qualora un'organizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, secondo sottotrittino, del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽¹⁾, abbia aderito ad un'organizzazione di produttori, la domanda di aiuto relativa alla produzione dell'organizzazione aderente può essere presentata in un'unica volta.

Articolo 5

1. Ogni organizzazione di produttori controlla :

- la raccolta delle olive prodotte dai soci,
- la consegna di tali olive al frantoio e la loro triturazione.

2. Qualora la triturazione sia effettuata in un frantoio dell'organizzazione di produttori, il controllo di cui al paragrafo 1 riguarda la produzione complessiva di olio ottenuta dal frantoio in questione.

Qualora la triturazione sia effettuata in un altro frantoio, il controllo di cui al paragrafo 1 riguarda la produzione effettiva di una percentuale, da determinare, dei soci dell'organizzazione. I soci prescelti devono essere rappresentativi di tutte le aziende aderenti all'organizzazione.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro produttore istituisce un regime di controllo amministrativo inteso a garantire che il prodotto per il quale è chiesto l'aiuto possa beneficiarne.

2. Per quanto riguarda l'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, prodotto dagli olivicoltori, soci di un'organizzazione di produttori, il controllo deve consentire di verificare la corrispondenza tra :

- a) la quantità di olio per cui l'organizzazione ha chiesto l'aiuto e
- b) la quantità di olive raccolte dai soci ed utilizzate per la produzione dello stesso olio, nonché la quantità di olio effettivamente prodotto.

3. Per quanto riguarda l'olio d'oliva di cui al paragrafo 2, prodotto dagli olivicoltori che non sono soci di un'organizzazione di produttori, il controllo deve consentire di verificare :

- l'esattezza delle denunce di coltivazione,
- l'effettiva esecuzione delle operazioni di raccolta delle olive,
- la destinazione delle olive raccolte alla produzione di olio e, se possibile, l'effettiva trasformazione delle medesime in olio.

4. Per quanto riguarda l'olio d'oliva di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, il quantitativo ammissibile al beneficio dell'aiuto è determinato in base alla produzione dell'olio definito al punto 1 dello stesso allegato.

Articolo 7

Per i controlli di cui all'articolo 6 gli Stati membri produttori esigono dai frantoi la tenuta di una contabilità di magazzino.

Articolo 8

1. Gli Stati membri produttori procedono alla verifica delle operazioni di controllo effettuate da ciascuna organizzazione di produttori a norma dell'articolo 5.

2. Per ogni organizzazione di produttori gli Stati membri produttori verificano, mediante sondaggio sul posto, l'esattezza :

- della denuncia di coltivazione presentata,
- delle indicazioni contenute nelle domande di aiuto presentate.

Articolo 9

Per quanto riguarda gli olivicoltori, non soci di una organizzazione di produttori, gli Stati membri produttori procedono, mediante sondaggio sul posto, alle verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 10

Le verifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9 riguardano una percentuale di olivicoltori da determinare tenendo conto in particolare della dimensione delle aziende.

Articolo 11

Le rese di olive e di olio sono stabilite, per zone omogenee di produzione, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori, non oltre il 30 aprile 1979.

Articolo 12

Gli Stati membri produttori sono autorizzati a versare alle organizzazioni di produttori, sin dalla presenta-

zione della domanda di aiuto, un anticipo pari al massimo al 70 % dell'importo dell'aiuto richiesto.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che essi prevedono per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

REGOLAMENTO (CEE) N. 2754/78 DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 1978
relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la prassi commerciale, l'olio d'oliva è in genere commercializzato nei primi undici mesi della campagna; che, onde evitare operazioni speculative, occorre prevedere che per l'ultimo mese della campagna gli organismi d'intervento acquistino l'olio al prezzo valido all'inizio della medesima; considerando che l'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento deve essere messo in vendita senza discriminazioni tra gli acquirenti della Comunità e alle migliori condizioni economiche possibili; che a tal fine il sistema della gara sembra il più appropriato; considerando, tuttavia, che determinate situazioni particolari possono rendere opportuno il ricorso a procedure diverse dalla gara;

considerando che, allo scopo di organizzare in forma razionale il regime d'intervento, è opportuno stabilire i centri d'intervento tenendo conto non solo del volume di produzione delle diverse zone oleicole, ma anche degli impianti di magazzinaggio disponibili nelle località che possono essere designate come centri d'intervento;

considerando che occorre abrogare il regolamento n. 164/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo alla determinazione dei principali centri d'intervento per l'olio d'oliva ed ai criteri applicabili per la determinazione degli altri centri d'intervento⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori acquistano l'olio d'oliva:

- durante i mesi di agosto e di settembre, al prezzo d'intervento valido nel mese di luglio,
- durante il mese di ottobre, al prezzo d'intervento valido nel primo mese della campagna in corso.

Articolo 2

1. La vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettua mediante gara.

Tuttavia, qualora condizioni particolari lo rendano necessario, la vendita può essere effettuata in base ad altra procedura.

2. Le condizioni relative alla gara, o a qualsiasi altra procedura di vendita, devono garantire la parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.

Articolo 3

I centri d'intervento devono essere situati in una zona la cui produzione annua media di olio d'oliva è di almeno 1 000 tonnellate. Essi possono essere stabiliti soltanto in località dotate di impianti sufficienti per il magazzinaggio dell'olio offerto all'intervento.

Articolo 4

Il regolamento n. 164/66/CEE è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1978.

Per il Consiglio
Il Presidente
 J. ERTL

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3398/66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2755/78 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	77,08
10.01 B	Frumento duro	118,38 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	78,68 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	85,85
10.04	Avena	79,56
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	75,93 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	54,72 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	76,22 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	119,11
11.01 B	Farine di segala	121,34
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	194,39
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	128,09

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2756/78 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2725/78 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 novembre 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	1,88
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2757/78 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1978****che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a

base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 2,5 unità di conto per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75⁽¹⁰⁾, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/78⁽¹²⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1198/78⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.⁽⁶⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.⁽¹⁰⁾ GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.⁽¹¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 57.⁽¹²⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24.⁽¹³⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.⁽¹⁴⁾ GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 1.

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo che deve essere percepito per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2744/75 sotto la voce tariffaria 07.06 A è limitato, come è previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1978.

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che debbono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e rilevanti dal regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 novembre 1978 che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(UC / t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A	15,87 ⁽¹⁾	14,37 ⁽¹⁾⁽⁵⁾
11.01 C ⁽²⁾	163,71	158,71
11.01 D ⁽²⁾	151,48	146,48
11.01 E I ⁽²⁾	150,46	145,46
11.01 E II ⁽²⁾	84,93	82,43
11.01 F ⁽²⁾	62,72	60,22
11.01 G ⁽²⁾	83,73	81,23
11.02 A II ⁽²⁾	154,17	149,17
11.02 A III ⁽²⁾	163,71	158,71
11.02 A IV ⁽²⁾	151,48	146,48
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	119,86	114,86
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	150,46	145,46
11.02 A V b) ⁽²⁾	84,93	82,43
11.02 A VI ⁽²⁾	62,72	60,22
11.02 A VII ⁽²⁾	83,73	81,23
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	143,57	141,07
11.02 B I a) 2 aa)	85,51	83,01
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	148,98	146,48
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	143,57	141,07
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	148,98	146,48
11.02 B II a) ⁽²⁾	111,12	108,62
11.02 B II b) ⁽²⁾	112,72	110,22
11.02 B II c) ⁽²⁾	131,80	129,30
11.02 B II d) ⁽²⁾	129,92	127,42
11.02 C I ⁽²⁾	133,17	130,67
11.02 C II ⁽²⁾	135,09	132,59
11.02 C III ⁽²⁾	225,43	220,43
11.02 C IV ⁽²⁾	132,71	130,21
11.02 C V ⁽²⁾	131,80	129,30
11.02 C VI ⁽²⁾	129,92	127,42
11.02 D I ⁽²⁾	85,80	83,30
11.02 D II ⁽²⁾	87,03	84,53
11.02 D III ⁽²⁾	92,43	89,93
11.02 D IV ⁽²⁾	85,51	83,01
11.02 D V ⁽²⁾	84,93	82,43
11.02 D VI ⁽²⁾	83,73	81,23
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	92,43	89,93
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	85,51	83,01
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	181,34	176,34
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	167,76	162,76
11.02 E II a) ⁽²⁾	152,01	147,01
11.02 E II b) ⁽²⁾	154,17	149,17
11.02 E II c) ⁽²⁾	150,46	145,46
11.02 E II d) 1 ⁽²⁾	107,26	102,26
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	148,35	143,35
11.02 F I ⁽²⁾	152,01	147,01
11.02 F II ⁽²⁾	154,17	149,17

(UC / t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 F III ⁽²⁾	163,71	158,71
11.02 F IV ⁽²⁾	151,48	146,48
11.02 F V ⁽²⁾	150,46	145,46
11.02 F VI ⁽²⁾	62,72	60,22
11.02 F VII ⁽²⁾	83,73	81,23
11.02 G I	66,25	61,25
11.02 G II	65,61	60,61
11.04 C I	18,37	12,87 ⁽⁵⁾
11.04 C II a)	119,73	99,73 ⁽⁵⁾
11.04 C II b)	147,10	127,10 ⁽⁵⁾
11.07 A I a)	154,37	145,37
11.07 A I b)	117,62	108,62
11.07 A II a)	165,94 ⁽⁴⁾	156,94
11.07 A II b)	126,27	117,27
11.07 B	145,66 ⁽⁴⁾	136,66
11.08 A I	119,73	102,73
11.08 A II	80,10	54,60
11.08 A III	143,24	126,24
11.08 A IV	119,73	102,73
11.08 A V	119,73	51,36 ⁽⁵⁾
11.09	379,52	229,52
17.02 B II a) ⁽³⁾	214,00	134,00
17.02 B II b) ⁽³⁾	157,73	102,73
21.07 F II	157,73	102,73
23.02 A I a)	25,07	25,07
23.02 A I b)	80,20	80,20
23.02 A II a)	20,04	20,04
23.02 A II b)	80,20	80,20
23.03 A I	277,62	127,62

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore i ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 0,45 UC/100 kg per i prodotti originari della Turchia.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.04 C I, ex 11.04 C II a) e b) ;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2758/78 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1978

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata con-

formemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1198/78⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere riscossi all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1978.

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 60.

(4) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(5) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

(6) GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 novembre 1978 che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I) contenenti amido o fecola a glucosio o sciroppo di glucosio :		
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	21,93	12,93
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	463,52	454,52
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :		
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	49,41	40,41
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	491,00	482,00
	il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e :		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	89,81	80,81
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	531,40	522,40

REGOLAMENTO (CEE) N. 2759/78 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1978

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1550/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2723/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1550/

78 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

- (¹) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(²) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.
(³) GU n. L 182 del 5. 7. 1978, pag. 17.
(⁴) GU n. L 328 del 23. 11. 1978, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 novembre 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	27,53
	B. Zuccheri greggi	22,52 (¹)

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1978

concernente l'applicazione provvisoria alla Dominica, dopo l'accessione all'indipendenza, del regime previsto dalla decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(78/976/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio del 29 giugno 1976 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 78/465/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che, in virtù dell'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 76/568/CEE, il regime previsto da quest'ultima potrà continuare ad essere applicato provvisoriamente, alle condizioni fissate dal Consiglio, ai paesi e territori che accedano all'indipendenza;

considerando che la Dominica di cui all'allegato I, che contiene un elenco dei paesi e territori contemplati dalla suddetta decisione, è diventata indipendente il 3 novembre 1978;

considerando che occorre decidere di continuare ad applicare, a titolo provvisorio, a tale Stato, il regime previsto dalla suddetta decisione e fissarne le condizioni, con riserva di un ricorso all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 56 della decisione stessa;

considerando che la convenzione ACP-CEE di Lomé è aperta, in base alla procedura prevista dall'articolo

89, all'accessione di un paese o territorio contemplato nella quarta parte del trattato e che abbia raggiunto l'indipendenza; che tale accessione può avvenire unicamente in seguito a richiesta dello Stato interessato e all'approvazione del Consiglio dei ministri ACP-CEE;

considerando che la Dominica ha presentato una richiesta di accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé;

considerando che occorre limitare nel tempo l'applicazione provvisoria della decisione 76/568/CEE nei confronti di questo Stato;

considerando che, per evitare ogni soluzione di continuità nelle decisioni di finanziamento a favore della Dominica tra la sua accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé e l'entrata in vigore della decisione che adatta gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo che il Consiglio adotterà in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità firmato l'11 luglio del 1975, occorre permettere alla Dominica di continuare a beneficiare, fino all'entrata in vigore della suddetta decisione, delle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria e tecnica della decisione 76/568/CEE,

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 1° 7. 1976, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 39.

DECIDE :

Articolo 1

Il regime previsto dalla decisione 76/568/CEE resta applicabile provvisoriamente alla Dominica finché accederà alla convenzione ACP-CEE di Lomé, ma non oltre il 2 novembre 1979.

Tuttavia la Dominica continua inoltre a beneficiare delle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria e tecnica della suddetta decisione fino all'entrata in vigore della decisione che adatta gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo che il Consiglio adotterà in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità firmato l'11 luglio 1975.

Articolo 2

I problemi relativi all'applicazione della decisione 76/568/CEE alla Dominica dopo l'accessione all'indipen-

denza vengono trattati, se necessario, mediante rapporto diretto tra le autorità competenti di questo Stato e della Comunità.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 3 novembre 1978.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. Von DOHNANYI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1978

relativa alla sostituzione di un membro titolare del comitato del Fondo sociale europeo

(78/977/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 ⁽¹⁾ relativo al Fondo sociale europeo,visto lo statuto del comitato del Fondo sociale europeo ⁽²⁾ modificato con la decisione del Consiglio del 9 aprile 1968 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la decisione del Consiglio del 17 aprile 1978 relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato del Fondo sociale europeo per il periodo che termina il 16 aprile 1980,

considerando che un seggio di membro supplente di detto comitato nella categoria dei rappresentanti dei governi, si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. Stapleton, portate a conoscenza del Consiglio in data 31 ottobre 1978,

vista la candidatura presentata in data 31 ottobre 1978,

DECIDE :

Articolo unico

Il sig. Patrick Kearney è nominato membro supplente del comitato del Fondo sociale europeo, in sostituzione del sig. Stapleton, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 16 aprile 1980.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. von DOHNANYI

⁽¹⁾ GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.

⁽²⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1201/60.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 25.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 20 novembre 1978****relativo alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la
sicurezza sociale dei lavoratori migranti**

(78/978/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾ in particolare l'articolo 82,

vista la decisione del Consiglio dell'8 febbraio 1977 relativa alla nomina, per il periodo che si conclude il 7 febbraio 1979 dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

considerando che è divenuto vacante un seggio di membro supplente del suddetto comitato nella categoria dei rappresentanti dei governi, in seguito alle dimissioni del sig. Oakes, di cui il Consiglio è stato informato in data 9 giugno 1978,

vista la candidatura presentata in data 31 ottobre 1978,

DECIDE :

Articolo unico

Il sig. William Joseph Sloane è nominato membro supplente del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti in sostituzione del sig. Oakes per la restante durata del mandato di quest'ultimo, e cioè fino al 7 febbraio 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. von DOHNANYI

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 20 novembre 1978****relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione professionale**

(78/979/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio del 18 dicembre 1963 che stabilisce lo statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale ⁽¹⁾, modificata dalla decisione del 9 aprile 1968 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la decisione del Consiglio del 16 ottobre 1978 relativa alla nomina, per il periodo che scade il 15 ottobre 1980, dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la formazione professionale,

considerando che si è reso vacante un posto di membro supplente del comitato sopracitato (categoria « rappresentanti dei lavoratori »), in seguito alle dimissioni del dott. Nierhaus, comunicate al Consiglio il 7 novembre 1978,

vista la candidatura presentata il 7 novembre 1978,

DECIDE :

Articolo unico

Il sig. Wolfgang Hempel è nominato membro supplente del comitato consultivo per la formazione professionale, in sostituzione del dott. Nierhaus, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 15 ottobre 1980.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. von DOHNANYI

⁽¹⁾ GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3090/63.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 26.

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese. Le EURONORM disponibili in lingua inglese portano un asterisco.
Prezzi validi dal 1° luglio 1976.

		<i>Lit</i>
(*) EURONORM 129-76	Lamiere e nastri di acciai legati al nichel per impieghi a basse temperature — Tipi e qualità	2 550
(*) EURONORM 111-77	Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciaio non legato, per imbutitura o piegamento a freddo Norma di qualità	1 140
(*) EURONORM 130-77	Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Norme di qualità	900
(*) EURONORM 131-77	Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Tolleranze dimensionali e di forma	900

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse:

(*) Circolare d'informazione n. 1	Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici, 2 ^a edizione (1974)	2 200
EURONORM 1-55	Ghise e ferroleghes	2 000
EURONORM 2-57	Prova di trazione per l'acciaio	1 300
EURONORM 3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	900
EURONORM 4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	900
EURONORM 5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	900
EURONORM 6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	900
EURONORM 7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	900
EURONORM 8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	900
EURONORM 9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	900
EURONORM 10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	900
EURONORM 11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	1 100
EURONORM 12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	900
EURONORM 13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	900
EURONORM 14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	900
EURONORM 15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	900
EURONORM 16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	1 100
EURONORM 17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	2 400
EURONORM 18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	900
EURONORM 19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	900
(*) EURONORM 20-74	Definizioni e classificazione dei tipi di acciai, 2 ^a edizione	1 300
EURONORM 21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	900
EURONORM 22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	1 100
EURONORM 23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	2 000
EURONORM 24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 25-72	Acciai di uso generale da costruzione	2 750
EURONORM 26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	900
(*) EURONORM 27-74	Designazione convenzionale degli acciai, 3 ^a edizione	1 800
EURONORM 28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 800
EURONORM 29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	1 300
EURONORM 30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	1 450
EURONORM 31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	900
EURONORM 32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1 650

EURONORM 33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	1 100
EURONORM 34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM 37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
EURONORM 38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM 39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	900
EURONORM 40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	900
EURONORM 41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	900
EURONORM 42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
EURONORM 43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 650
EURONORM 44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	900
EURONORM 46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1 650
EURONORM 47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1 650
EURONORM 48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	900
EURONORM 49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	900
EURONORM 50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	1 300
EURONORM 51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
EURONORM 52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	12 200
EURONORM 53-62	Travi ad ali larghe parallele	900
EURONORM 54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	900
EURONORM 55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM 56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM 57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM 58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM 59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM 60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM 61-71	Barre esagonali laminate a caldo	900
EURONORM 65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	900
EURONORM 66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	900
EURONORM 67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	900
EURONORM 70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM 71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	900
EURONORM 72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	900
EURONORM 74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM 76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	900
EURONORM 77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	1 450
EURONORM 78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	900
EURONORM 79-69	Definizione e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	1 300
EURONORM 80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità	1 650
EURONORM 81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	900
EURONORM 83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	4 000

EURONORM 84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	3 300
EURONORM 85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	1 450
EURONORM 86-70	Acciai per tempra ad induzione od al canello — Prescrizioni di qualità	2 550
EURONORM 87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai «automatici») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	3 300
EURONORM 88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	2 750
EURONORM 89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1 650
EURONORM 90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	1 300
EURONORM 91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa . . .	900
(*) EURONORM 92-75	Piatti per molle a balestra laminati a caldo	900
EURONORM 93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 94-73	Acciai per cuscinetti a rotolamento — Prescrizioni di qualità	1 800
EURONORM 98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferromanganese — Metodo elettrometrico	900
EURONORM 100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM 103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	4 750
EURONORM 104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	900
EURONORM 105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	900
EURONORM 106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	2 550
(*) EURONORM 107-75	Nastri e lamiere sottili magnetici a grani orientati	3 400
EURONORM 108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	900
EURONORM 109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1 650
EURONORM 113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	3 300
EURONORM 114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercrystallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	900
EURONORM 116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale . .	900
(*) EURONORM 117-75	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*) EURONORM 118-75	Metodi di determinazione delle caratteristiche magnetiche delle lamiere magnetiche mediante l'apparecchio Epstein da 25 cm	2 550
EURONORM 119-74	Acciai per ricalcatura ed estrusione a freddo — Fascicoli da 1 a 5 — Prescrizioni di qualità	6 600
EURONORM 120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	900
EURONORM 121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercrystallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	900
(*) EURONORM 122-75	Verifica delle macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*) EURONORM 123-75	Prove a temperatura elevata — Prova di scorrimento dell'acciaio	1 700

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente:

Nella Repubblica federale di Germania:

Beuth Verlag GmbH
Burggrafstraße 4-10, 1 Berlin 30

Nel Belgio e nel Lussemburgo:

Institut belge de normalisation — IBN —
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

In Danimarca:

Dansk Standardiseringsråd,
Aurehøjvej 12, DK 2 900 — Hellerup

In Francia:

Association française de normalisation
— AFNOR —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

In Italia:

Ente nazionale italiano di unificazione — UNI —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi:

Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Nel Regno Unito:

British Standards Institution — BSI —, 2, Park Street
London, W1A 2BS

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003 — Lussemburgo 1.